

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione civile, fallimentare e delle esecuzioni immobiliari

Il Giudice dessa Maria Magri ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di N.R.G. 32/2021

nate a
c residente in

nata a
residente in

nato a

c residente in

visto il ricorso con cui i debitori hanno chiesto la liquidazione del loro patrimonio ex artt. 14 ter e segg. L. n. 3 del 27/01/2012, come modificata dal D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito dalla L. n. 221 del 17/12/2012;

rilevato che la domanda dei tre soggetti può essere trattata unitariamente ai sensi dell'art. 7-bis, L. 3/2012, a membe del quale "i membri della stessa famiglia possona presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"; infatti i tre soggetti appartengono ad un unico nucleo familiare (doc. n. 4 fascicolo ricorrenti)

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo Giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. 3/2012 e successive modifiche;
- i debitori, persone fisiche, non sono soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art.

 1 L.F. e versano in stato di sovraindebitamento;
- i debitori non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- i debitori si trovano in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di:

inadempimenti, dichiarazioni confessorie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi - le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 - circostanze che dimostrano come i debitori non abbiano più credito di terzi, ne mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normati le proprie obbligazioni;

- alla domanda sono allegati l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute,
 l'inventario dei beni dei debitrici e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni,
 oltre alla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui
 contenuto è conforme alle previsioni di legge, l'elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento;
- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori:
- non sono emersi atti in frode ai creditori commessi negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

letto l'art. 14 quoques L. 3/2012 e successive modifiche;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

NOMINA

liquidatore organismo di composizione della crisi (OCC) nella presente procedura che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

STABILISCE

che le spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, ammontano a complessivi € 660,00 mensili (oltre € 500,00 mensili per il mantenimento delle figlie minorenni) e le spese necessarie per il sostentamento dei coningi ammontano a complessivi € 1 462,00 mensili;

a dette somme potrà aggiungersi la spesa effettiva per l'affitto mensile (nella misura massima

di € 700,00 mensili), previa prova al liquidatore del contratto di locazione dell'immobile di abitazione, una volta lasciato l'immobile di proprietà; dalla liquidazione del patrimonio potranno anche essere escluse le due autovetture attualmente in uso ai debitori, stante la vetustà delle stesse e quindi l'antieconomicità della loro liquidazione;

DISPONE

che sino al decreto di chiusa della procedura – che non potrà avvenire prima del decorso di quattro anni dal deposito del ricorso, avvenuto il 15/10/2021 – non possano essere iniziate azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE

che il liquidatore provveda a verificare l'esistenza e lo stato di eventuali procedure esecutive immobiliari a carico del debitore al fine di valutare l'opportunità di subentrarvi, in un'ottica di economia dei mezzi processuali in un contesto già contrassegnato dal dissesto, oppure di optare per l'istanza di improcedibilità, essendo all'uopo espressamente autorizzato per ciascuna delle soluzioni che riterrà di adottare;

DISPONE

che, ove non vi abbia già provveduto, l'OCC dia notizia all'Agente della Riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali competenti della richiesta di relazione ricevuta dal debitore;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano annotati nel registro delle imprese e pubblicati sul sito del Tribunale di Bergamo;

ORDINA

che, nel caso in cui nel patrimonio del debitore vi siano beni immobili o beni mobili registrati, il presente decreto sia trascritto a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 sexies comma 1, L. 3/2012 e successive modifiche;

$\Lambda VVIS\Lambda$

i debitori che, qualora nel periodo di vigenza della procedura dovessero sopravvenire attività, dovranno integrare l'inventario di cui all'art. 14 *ter* comma 3°, L. 3/2012 e successive modifiche:

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, al liquidatore ed alle cancellerie delle esecuzioni immobiliari e delle esecuzioni mobiliari per ogni effetto.

Bergamo, 31/10/2021

Il Giudice d.ssa Maria Magri